



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2012, proposto da:
Azienda Agrituristicca Torre Scifo Sas, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana
Iuliano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rinaldo Sementa in
Catanzaro, via Crotone, 9;

contro

Capitaneria di Porto di Crotone; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, domiciliata per
legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

del provvedimento di data 17.7.2012, prot. n. 14664, di diniego richiesta di
autorizzazione in sanatoria per il mantenimento di manufatti vari

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso, l'Azienda Agrituristica Torre Scifo S.a.S. impugna il provvedimento di diniego, meglio specificato in epigrafe, assunto dalla Capitaneria di Porto di Crotone;

la ditta ricorrente espone di aver presentato nell'anno 2008, a mezzo del proprio procuratore avv. Barone, domanda presso la Capitaneria di Porto di Crotone diretta ad ottenere l'autorizzazione al mantenimento ed all'utilizzo, in sanatoria, di manufatti in legno ai sensi dell'art. 55 cod. nav.;

effettuati sopralluoghi da parte di tecnici, la Capitaneria di Porto riferiva al procuratore avv. Barone di essere in attesa del rilascio dei pareri da parte delle autorità proposte e, successivamente, richiedeva la sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva in ordine al tempo di realizzazione di alcune opere esistenti sull'area in questione;

precisa la ricorrente che, a seguito di lavori di manutenzione del sentiero che conduce a valle, la Capitaneria sottoponeva a sequestro il terreno, trasmettendo il relativo verbale all'Autorità Giudiziaria e convocava, nuovamente, il procuratore avv. Barone per essere sentito sull'accaduto;

archiviata l'inchiesta con ordine di dissequestro, la ditta ricorrente precisa che la Capitaneria, che aveva ricevuto nel frattempo parere negativo da parte del Comune di Crotone, richiedeva alla medesima Amministrazione di voler riesaminare la

pratica, riesame che il Comune effettuava con nota del 24.9.2009, il cui contenuto era diverso dal parere precedentemente espresso e –sempre a detta della ricorrente –costituiva vero e proprio nulla-osta, peraltro ignorato dalla Capitaneria di Porto; a distanza di quasi tre anni dalla richiesta - lamenta la ditta ricorrente - la Capitaneria di Porto assumeva il provvedimento di rigetto in questa sede impugnato, fondato sul parere negativo rilasciato dal Comune di Crotone; parte ricorrente afferma che il detto provvedimento dovrebbe avere “date certe” e che tale certezza non può scaturire da una “semplice lettera”; ancora, esso doveva essere indirizzato alla ditta richiedente e non al suo procuratore, anche se “nella qualità” ed, inoltre, è stato assunto a notevole distanza di tempo dalla richiesta; infine, nessuna disposizione della legge n. 241/1990 sarebbe stata applicata al caso in questione;

la ricorrente, pertanto, in punto di “diritto”, denuncia la mancata osservanza dei dettami e degli articoli della legge n. 241/90 e della legge n. 15/2005 e le fasi procedurali in esse disciplinate, rilevando il mancato rispetto dei termini procedurali e conclude nei seguenti termini: *“chiede che il TAR Calabria voglia emettere preliminarmente debita SOSPENSIVA del provvedimento adottato dalla Capitaneria di Porto di Crotone in data 17/07/2012. Ritiene che detto provvedimento non riguarda la propria istanza bensì quella inesistente - della Ditta Barone Francesco, per cui nei propri confronti, scatterebbe l'assoluto SILENZIO”*, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di causa e al risarcimento dei danni;

resiste in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, con memoria di stile, chiede, previo rigetto dell'istanza cautelare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e/o rigettato per infondatezza;

all'udienza camerale dell'8 novembre 2012, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, considerata la possibilità di decisione con sentenza in forma semplificata, essendo il ricorso stesso inammissibile;

giòva ricordare che nel ricorso presentato al giudice amministrativo i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (per tutte *Consiglio di Stato*, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006), oltre che per rispondere ad esigenze di certezza e garanzia, così come espressamente chiarito e prescritto dal vigente articolo 40 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo), formulato sulla base della normativa (art. 6 n. 3, R.D. 17 agosto 1907 n. 642, applicabile ai ricorsi dinanzi ai Tar per effetto dell'art. 19 comma 1, legge 6 dicembre 1971 n. 1034) e dell'esperienza giurisdizionale pregressa, nel quale si richiede l'esposizione “dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso”;

conseguentemente, deve ritenersi inammissibile il ricorso che, in violazione del citato art. 40 CPA, non contenga l'esposizione dei “motivi specifici” su cui il ricorso medesimo trova giustificazione e fondamento (*TAR Toscana*, sez. III, 11 novembre 2011, n. 1675);

giòva, altresì, rilevare che, il citato art. 40 CPA è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 (c.d. secondo correttivo), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, in forza del quale il ricorso deve contenere “distintamente” i motivi “specifici” su cui si fonda;

è stato osservato, in particolare, che la novella, pur senza modificare il contenuto del ricorso rispetto alla disciplina precedente, ha chiarito ulteriormente che i motivi sui quali esso si fonda devono essere “specifici” e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili;

detta inammissibilità consegue non solo al difetto di specificità dei motivi, ma altresì all'ipotesi in cui la loro indicazione non avvenga "distintamente";

pertanto, i motivi devono essere contenuti nell'apposita parte del ricorso ad essi dedicata, e devono essere specifici, a pena di inammissibilità;

lo scopo della disposizione è di incentivare la redazione di ricorsi "chiari", a fronte di una prassi in cui i ricorsi non contengono una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con conseguente frequente rischio dei c.d. "motivi intrusi", ossia inseriti in parti del ricorso dedicate al fatto (*Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4016*);

a tale proposito, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che se il ricorso amministrativo viene diviso in "fatto" e "diritto", i motivi di censura devono essere contenuti nella parte in diritto, e sono per l'effetto inammissibili i motivi intrusi, contenuti cioè nella parte in fatto, principio questo codificato dal ricordato secondo correttivo del codice del processo amministrativo, in sede di novella dell'art. 40 (*Consiglio di Stato sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 5469*);

passando al caso in esame e facendo applicazione degli esposti principi, si deve rilevare che parte ricorrente omette di formulare i motivi di ricorso nei termini sopra precisati, cioè in termini "specifici", limitandosi ad esporre una sorta di "forte protesta" per la condotta tenuta dalla Capitaneria di Porto di Crotone, la quale, peraltro, ha assunto il provvedimento contestato con innegabile ritardo;

in particolare, nella parte dedicata al "diritto", la ditta ricorrente si duole genericamente di come la Capitaneria di Porto non abbia osservato alcun articolo o precetto delle leggi n. 241/1990 e n.15/2005, ma detta doglianza risulta espressa in modo del tutto generico ed inidoneo a chiarire, precisare e specificare i vizi effettivamente denunciati e che inficerebbero il provvedimento di diniego impugnato;

altrettanto è a dirsi per la parte del ricorso che –per quanto non espressamente indicato –dovrebbe riguardare il "fatto" della questione, nella quale la ricorrente

ripercorre la tortuosa vicenda in discussione, senza peraltro specificare in maniera puntuale i vizi del provvedimento contestato, con la conseguenza che detti argomenti risultano inammissibili non solo in quanto “motivi intrusi” nel senso sopra chiarito, ma anche e soprattutto, in quanto espressi in maniera del tutto generica ed approssimativa, difettando, quindi, del requisito della “specificità”;
oltre tutto, dalle conclusioni formulate in ricorso non emerge nemmeno con chiarezza se parte ricorrente ha inteso chiedere l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento impugnato, ovvero abbia inteso agire con il rito speciale del silenzio ex artt. 31 e 117 CPA;
in definitiva, per tutte le esposte ragioni, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
il Collegio ritiene, peraltro, che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012
con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Anna Corrado, Referendario

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)